

TRIBUNALE CIVILE DI AVEZZANO

- Sez. Lavoro -

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

**Con richiesta di autorizzazione alla notifica nei confronti dei potenziali
resistenti ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**

Per

ASCENZO NATASHA nata a Pescina (AQ) l'8/11/1983, residente a San Benedetto dei Marsi, Via Volturmo 3 (c.f. SCNNSH83S48G492W), rappresentata e difesa dall'Avv. **Lancia Renzo** (c.f.: LNCRNZ68E06H501V) giusta procura a margine del presente atto, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avezzano, Corso della Libertà n. 61. Si fa istanza affinché le comunicazioni vengano trasmesse al numero di fax 0863021413 o all'indirizzo di posta elettronica: studiolegalelancia@pec.it

- **Ricorrente**

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici dell'Aquila è domiciliato;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO**, in persona del direttore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici dell'Aquila è domiciliato;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA** in persona del direttore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici dell'Aquila è domiciliato;

- **Resistenti**

E NEI CONFRONTI DI TUTTI I DOCENTI INSERITI NEGLI ELENCHI DEI TRASFERIMENTI (provinciali e nazionali) DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO (seconda fase - punto C dell'art. 6 del CCN) **classe di concorso EEEE - Scuola Primaria** per tutti gli ambiti territoriali italiani del convenuto Ministero e in particolare di quelli della **Regione Abruzzo e Lazio** indicati nella domanda di mobilità dalla ricorrente nell'ordine di gradimento **1-15**, che in virtù della corretta applicazione della regola dello scorrimento della graduatoria, del merito e del miglior punteggio verrebbero scavalcati dalla ricorrente in graduatoria e nell'assegnazione dell'Ambito.

Nel procedimento di cui al presente atto, in ogni sua fase e grado, anche in appello e nel procedimento di esecuzione (compreso l'atto di precetto) ed eventuali opposizioni, delego a rappresentarmi e difendermi, l'avv. **Renzo LANCIA con Studio in Avezzano, Corso della Libertà, 61**, conferendogli ogni facoltà di legge inerenti e conseguenti al mandato alle liti ex art. 14 c.p.c., comprese quelle di transigere e conciliare, chiamare terzi in causa, nominare sostituti, rinunciare agli atti ed accettare la rinuncia, incassare somme e quietanzare, svolgere atti esecutivi conseguenti alla presente procedura, svolgere le eventuali impugnazioni.

Dichiaro di essere stato informato dall'avv. difensore, titolare e responsabili del trattamento dei dati personali, delle finalità e delle modalità di utilizzo dei suddetti dati, ai sensi dell'art. 13 D.L.vo 196/03. Esprimo formale consenso al trattamento dei dati personali nei limiti di legge.

Eleggo domicilio in Avezzano presso il mio studio in Corso della Libertà, 61

F.to:

per autentica:

Avv. Renzo Lancia



AVVERSO

TUTTI GLI ATTI PREDISPOSTI DAL MIUR PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E CONSEGUENTI ASSEGNAZIONI DELL'AMBITO NELLA FASE "C" DELLA MOBILITA' A.S. 2016-2017 NONCHE' PER L'ANNULLAMENTO E/O DISAPPLICAZIONE DI TUTTE LE DETERMINAZIONI ADOTTATE IN VIOLAZIONE DI LEGGE E IN PARTICOLARE DEL GENERALE ED INDEROGABILE PRINCIPIO DELLO SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE OVVERO IN QUANTO VIZIATE DA ERRORE MATERIALE NELL'ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI DELLA FASE "C" DELLA MOBILITA' A.S. 2016-2017 RELATIVAMENTE ALLE ASSEGNAZIONI DEI DOCENTI DELLA CLASSE CONCORSUALE EEEE NEGLI AMBITI TERRITORIALI DELLA REGIONE ABRUZZO E DELLA REGIONE LAZIO, CON RIDETERMINAZIONE DELL' ASSEGNAZIONE PER LA RICORRENTE ALL'AMBITO SPETTANTE IN BASE AL PUNTEGGIO.

FATTO

1. La ricorrente **ASCENZO NATASHA** - in via provvisoria assegnata per l'A.S. 2016/17 all' **Istituto Comprensivo di Carsoli (L'Aquila)**, quale docente di scuola primaria - è stata immessa in ruolo dalle Graduatorie ad Esaurimento provinciali dell'Aquila all'esito del piano straordinario di assunzioni ex legge 107/2015, con la c.d. fase "C" (organico potenziato, ampliamento dell'offerta formativa).
2. Con L. n. 107/2015, Riforma del *"sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"* (infelicamente denominata Legge della *Buona Scuola*), il MIUR veniva autorizzato, per l'anno scolastico 2015/2016, ad *"attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'art.399 del d. lgs. 16/4/94, n.297 ..."* (L.107/15, art.1 co.95). Ivi si disponeva altresì: *"Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95: ... omissis... b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle GAE del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017"* (L.107/95, art.1 , co.96)".
3. Essendo in possesso dei requisiti richiesti, la ricorrente produceva nei termini previsti dalla L. 107/2015 regolare domanda di assunzione , ritualmente



accettata dall'Ufficio competente tramite proposta di assunzione.

4. La legge n.107/95 si occupava, altresì, di disciplinare anche il prosieguo del rapporto di lavoro dei neo-assunti e all'art. 1, co. 108, introduceva **norme relative alla mobilità per l'AS 2016/2017**, così disponendo: *“Per l'A.S. 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 (ovvero i docenti assunti secondo le procedure ordinarie, n.d.r.). Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'art.399, co.3, del TU di cui al decreto legislativo 16/04/1994 n.297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al co.96, lettera b) (docenti inseriti nelle GAE, 1 n.d.r.), assunti ai sensi del co.98 lettere b) e c)¹. Successivamente, i docenti di cui al co. 96, lettera b) (provenienti dalle GAE, n.d.r.), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzione ai sensi del co.98, lettere b) e c) e assegnati su sede provvisoria per l'A.S. 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale... omissis ...”* (L. 107/15, art.1, co.108).
5. In altre parole, il comma 108 disciplina un piano di mobilità su base nazionale, al quale avrebbero partecipato tutti, sia i docenti assunti con le modalità ordinarie (e ciò in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia) sia i docenti assunti con la modalità straordinarie. Ma, tra questi ultimi, il co. 108 menzionava esclusivamente quelli provenienti dalle GAE (e non anche quelli provenienti dalla GM del concorso 2012). Il comma 108 veniva attuato con **C.C.N.I. concernente “La mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'A.S. 2016/2017”, sottoscritto l'8/04/2016** presso il MIUR, intervenuto tra la delegazione di parte pubblica e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali F.L.C – C.G.I.L., C.I.S.L. Scuola, U.I.L. – Scuola, S.N.A.L.S. – C.O.N.F.S.A.L. (**All. 1**).

¹ L.107/15, art. 1, co.98: “Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate : ... omissis ... b) in deroga all'art.399 TU di cui al D.Lgvo 16/04/1994, n.297 e successive modificazioni, i soggetti di cui all'art.96, lettera a) (cd. “concorsisti”, ovvero partecipanti al concorso bandito nell'anno 2012, n.d.r.) e b) (docenti inseriti nelle GAE, n.d.r.), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti con decorrenza giuridica 1° settembre 2015, nei limiti dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera), secondo la procedura nazionale di cui al co.100”.



6. Il CCNI veniva recepito dall'**Ordinanza Ministeriale MIUR n. 241** emanata in pari data (**8/04/2016 – All. 2**). Tuttavia, l'ordinanza ministeriale in questione, presentando *ictu oculi* vari profili di illegittimità, veniva tempestivamente impugnata innanzi al TAR Lazio con numerosi e distinti ricorsi, all'esito dei quali il Tribunale Amministrativo emetteva varie e diverse ordinanze di sospensiva. In particolare, a mero titolo esemplificativo e per quel che rileva nel caso in esame, nel ricorso RG n. 6565/2016, proposto *“per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia della ordinanza n. 241 dell’8/04/2016 nella parte in cui consente ai docenti assunti entro l’A.S. 2014/2015 di proporre domanda di mobilità “su scuola” e consente agli idonei del concorso 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l’assegnazione provvisoria, negando tale possibilità ai ricorrenti”*, considerato *“che le doglianze proposte, alla luce della cognizione sommaria propria della fase cautelare non appaiono manifestamente infondate, sicché, anche al fine di delibare le censure di ordine costituzionale, pare congruo accogliere la domanda di sospensione sino alla udienza di merito ...”*, il T.A.R. Lazio sospendeva l'O.M. in questione e fissava per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 20 ottobre (**All. 3 - ordinanza cautelare n. 3588/2016 dell’1/7/2016 – TAR Lazio Sez. III bis, R.G. n. 6565/16**).
7. Sempre nel medesimo procedimento il TAR, a seguito dei motivi aggiunti presentati dai ricorrenti, *“ritenuto che quanto lamentato dai predetti ricorrenti con motivi aggiunti appare assistito da profili di fondatezza; e che sussiste il presupposto dell’estrema gravità ed urgenza in relazione a quanto disposto dall’Amministrazione intimata con riferimento all’assegnazione di sede ai ricorrenti medesimi con gli atti gravati”*, confermava il proprio orientamento con Decreto cautelare n.4816/2016, ordinando alla Amministrazione *“di mantenere i ricorrenti Omissis ... presso la loro sede di assegnazione provvisoria”* (Decreto cautelare TAR Lazio sez. III bis n.4816/16 del 25/8/2016, R.G. n.6565/16).
8. E' del tutto evidente che, nel concedere prima e confermare poi la tutela cautelare, il T.A.R. Lazio ha ritenuto sussistere tanto il requisito del *fumus* che quello del *periculum*, oltre ad evidenziare espressamente la necessità di delibare i profili di incostituzionalità lamentati (e di cui si dirà meglio più avanti).
9. Sta di fatto che per quanto riguarda la posizione della ricorrente, proveniente



dalle GAE, il C.C.N.I. dell'8/4/16 ha stabilito che: “ *I docenti immessi in ruolo nelle Fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito (i c.d. concorsisti, n.d.r.) partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art. 6 , con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria. I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall'art.6 per tutti gli ambiti nazionali. ... omissis ...*” (art.2, co. 3, CCNI dell'8/4/2016).

10. La scansione temporale delle operazioni di mobilità, indicata nella Fase “C” prevista dall'art. 6 CCNI, e più o meno regolarmente attuata dal MIUR, è la seguente: “*FASE C: Gli assunti nell'a.s. 15/16 da fase B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti, inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza*” (CCNI dell'8/4/2016, art.6).

11. **La ricorrente, dunque, proveniente dalle GAE, ha partecipato alla fase “C” della procedura di mobilità obbligatoria per l'a.s. 2016/17 per la scuola primaria con punteggio base 8 (6 punti per l'ambito di ricongiungimento ABRUZZO 002), allegando tutta la documentazione necessaria relativa ai titoli in suo possesso ed esprimendo analiticamente l'ordine di preferenza per gli ambiti territoriali come segue (All. 4 - **Domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale**):**

1. ABRUZZO – CHIETI AMBITO 0007
2. ABRUZZO – CHIETI AMBITO 0008
3. ABRUZZO – PESCARA AMBITO 00010
4. LAZIO – ROMA AMBITO 00013
5. LAZIO – ROMA AMBITO 00016
6. LAZIO – ROMA AMBITO 00012
7. LAZIO – ROMA AMBITO 0001



8. LAZIO – ROMA AMBITO 0002
 9. LAZIO – ROMA AMBITO 0004
 10. LAZIO – ROMA AMBITO 0005
 11. LAZIO – ROMA AMBITO 0006
 12. LAZIO – ROMA AMBITO 0007
 13. LAZIO – ROMA AMBITO 0008
 14. LAZIO - ROMA AMBITO 0009
 15. LAZIO - RIETI AMBITO 0026.
12. L'**USP di L'Aquila** ha confermato la richiesta, riconoscendo sia il punteggio sia gli ambiti richiesti, secondo la priorità indicata.
13. Senonché, l'esito sconcertante delle operazioni di mobilità ha visto la ricorrente collocata presso "**LIGURIA AMBITO 0002 – Posto comune**" (**All. 5** – Mail del 29/7/2016, avente ad oggetto " *Assegnazione nuova sede scolastica/ambito*"), che invece **avrebbe potuto agevolmente trovare collocazione in altri ambiti territoriali, da lei stessa indicati in via prioritaria** (come meglio si dirà più avanti).
14. Con mail notificata alla docente in data **3 agosto 2016** dal servizio pec del Ministero dell'Istruzione (**All. 6**), la stessa veniva destinata all'istituto: *GEIC82000V - I.C. CASELLA (AMBITO LIG00000002*.
15. A nulla è valsa la procedura conciliativa ex art.135 C.C.N.L. 2006/2009 del **27/11/2007** (**All. 7** – *Istanza di conciliazione proposta ai sensi del CCNL del 27/11/07*) attivata in data su indicazione delle OO.SS. e dello stesso MIUR, in quanto l'ambito che le è stato offerto prescindeva completamente sia dalla sua domanda di mobilità che alla stessa istanza di conciliazione, ed era del tutto inadeguato alle sue esigenze, professionali e familiari.
16. Il tentativo di conciliazione ha sortito, quindi, irrimediabilmente esito negativo (**All. 8** – verbale di mancato accordo del 01.09.2016).
17. La docente formalizzava l'opposizione inviando agli indirizzi pec degli Uffici scolastici interessati (*urp@postacert.istruzione.it; uspaq@postacert.istruzione.it; uspgge@postacert.istruzione.it*) un ulteriore atto oppositivo stragiudiziale, in data 11 ottobre 2016, avente ad oggetto: *impugnazione assegnazione AMBITO 0002 GENOVA / docente Natasha Ascenzo* (**All. 9a,b,c**).
18. Si evidenzia che, nel compilare la domanda di mobilità, come previsto dal C.C.N.L. dell'8/4/2016, la ricorrente ha indicato numerosi ambiti in ordine di preferenza e che la stessa, all'esito della procedura, è stata assegnata all'



Ambito LIGURIA 0002, mentre in altri ambiti, dove avrebbe potuto trovare adeguata collocazione, risultano assegnati altri docenti, sforniti di qualunque titolo di precedenza e/o preferenza (in quanto le graduatorie pubblicate non riportano nessun codice di preferenza), con punteggi ampiamente inferiori al punteggio della ricorrente come ben specificato nel tentativo di conciliazione e di seguito (si veda l'All. 7 e la nota in calce)².

² Dai Bollettini dei movimenti del personale docente scuola primaria – posto comune – pubblicati in data 29.07.2016, si evince che sono stati assegnati negli ambiti sopra indicati, docenti meno graduati della sottoscritta , tutti nella fase “ASSEGNAZIONE AMBITO NAZIONALE” e senza alcun titolo di precedenza riportato nei tabulati:

Regione	Provincia	Codice Fiscale	Cognome	Nome	Data nascita	Sigla nascita	Punteggio	Fase	Sede arrivo (scuola / ambito)	Denominazione
Abruzzo	Chieti	CPPNLT74S62L113S	CIOPPI	NICOLETTA	22/11/1974	CB	0	C	ABR0000007	ABRUZZO AMBITO 0007
Abruzzo	Chieti	MTDDRN64P49C933S	MITIDIERI	ADRIANA	09/09/1964	CO	5	C	ABR0000007	ABRUZZO AMBITO 0007
Abruzzo	Chieti	TTNNMR68C56E882D	ATTANASIO	ANNA MARIA	16/03/1968	TA	8	C	ABR0000007	ABRUZZO AMBITO 0007
Abruzzo	Chieti	SCRRRT79M50E958J	SCARNECCHIA	ROBERTA	10/08/1979	RM	8	C	ABR0000008	ABRUZZO AMBITO 0008
Abruzzo	Pescara	CRNLSE63R44C311O	CORNICE	ELSA	04/10/1963	TE	3	C	ABR0000010	ABRUZZO AMBITO 0010
Abruzzo	Pescara	CVNDNL83L49L219N	IACOVANGELO	DANIELA	09/07/1983	TO	0	C	ABR0000010	ABRUZZO AMBITO 0010
Abruzzo	Pescara	CVNSLL83R42A080Y	IACOVONE	ISABELLA	02/10/1983	IS	0	C	ABR0000010	ABRUZZO AMBITO 0010
Lazio	Roma	BLDSVN63L49C034R	BALDASSI	SILVANA	09/07/1963	FR	0	C	LAZ0000013	LAZIO AMBITO 0013
Lazio	Roma	MRCSMN88M65I838U	MARCELLI	SIMONA	25/08/1988	FR	3	C	LAZ0000013	LAZIO AMBITO 0013
Lazio	Roma	PRSCHR80P42F158Y	PARISI	CHIARA	02/09/1980	ME	7	C	LAZ0000013	LAZIO AMBITO 0013
Lazio	Roma	CRSSMN74T48F839H	CARUSO	SIMONA	08/12/1974	NA	0	C	LAZ0000016	LAZIO AMBITO 0016
Lazio	Roma	CVLMNN83M41A512I	CAVALIERE	MARIANNA	01/08/1983	CE	3	C	LAZ0000016	LAZIO AMBITO 0016
Lazio	Roma	BRBDBR86C66G489C	BARBI	DEBORA	26/03/1986	VR	0	C	LAZ0000012	LAZIO AMBITO 0012
Lazio	Roma	BRNRTI61T62C352G	BRUNI	RITA	22/12/1961	CZ	0	C	LAZ0000012	LAZIO AMBITO 0012
Lazio	Roma	CRLMRS80L56L628Y	CARLEO	MARIAROSARIA	16/07/1980	SA	6	C	LAZ0000012	LAZIO AMBITO 0012
Lazio	Roma	MLGML65T69L124R	MALAGRINÒ	EMILIA	29/12/1965	CS	6	C	LAZ0000012	LAZIO AMBITO 0012
Lazio	Roma	GRGMCR72A59H394D	GORGA	MARIA CARMELA	19/01/1972	SA	3	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001
Lazio	Roma	SFRVNT77M45H501I	SFREZZICHINI	VALENTINA	05/08/1977	RM	3	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001
Lazio	Roma	TRNNNN73E70D423Z	TRANCHIDA	ANTONINA	30/05/1973	TP	0	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001
Lazio	Roma	VRQPRZ87T62F839Y	VARQUEZ	PATRIZIA	22/12/1987	NA	0	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001
Lazio	Roma	DRDGP67E46L540E	EDUARDO	GIUSEPPINA	06/05/1967	CE	0	C	LAZ0000002	LAZIO AMBITO 0002
Lazio	Roma	SRFNNZ63T60G975E	SIRUFO	ANNUNZIATA	20/12/1963	CS	3	C	LAZ0000002	LAZIO AMBITO 0002
Lazio	Roma	CHRCNZ79D50A509K	CHIARADONNA	CINZIA	10/04/1979	AV	7	C	LAZ0000004	LAZIO AMBITO 0004
Lazio	Roma	CSLMNT75S51G082H	COSOLETO	MARIA ANTONIA	11/11/1975	RC	7	C	LAZ0000004	LAZIO AMBITO 0004
Lazio	Roma	LNGVNT87P70H501T	LONGO	VALENTINA	30/09/1987	RM	6	C	LAZ0000004	LAZIO AMBITO 0004
Lazio	Roma	MGLSNT82E58F839F	MAGLIULO	ASSUNTA	18/05/1982	NA	0	C	LAZ0000004	LAZIO AMBITO 0004



DIRITTO

A. Violazione del principio di scorrimento delle graduatorie e del merito in base al miglior punteggio. Violazione di legge e in particolare del C.C.N.I. del 08/4/2016 e della O.M. MIUR n.241/2016

19. Orbene, anche a voler tacere di altri aspetti che pure, più avanti, per mero scrupolo difensivo saranno ampiamente illustrati, non v'è chi non veda, **essendo tale assunto provato per tabulas**, che la procedura di mobilità ex art. 1, L. n. 107/2015, co. 108, così come attuata dal C.C.N.I. dell'8/4/2016 e dalla O.M. MIUR n. 241 emessa in pari data, **è affetta da errori clamorosi, a seguito dei quali la ricorrente si è vista scavalcare da altre docenti, del tutto prive di titolo di precedenza e/o preferenza nei suoi confronti.**
20. Le norme speciali da cui emerge l'illegittimità dell'assegnazione in parola devono essere, *in primis*, rivenute nel CCNI sulla Mobilità sottoscritto l'8 aprile 2016 (si veda All. 1) e nell'Ordinanza n. 241 del 08 aprile 2016 (si veda All. 2), quest'ultimo atto generale di organizzazione con cui è stata disciplinata la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017.

Lazio	Roma	MLCCCT70H70F395G	MILICI	CONCETTINA	30/06/1970	ME	6	C	LAZ00000004	LAZIO AMBITO 0004
Lazio	Roma	SPSMTR61T64L124T	SPOSATO	MARIA TERESA ROSALINDA	24/12/1961	CS	3	C	LAZ00000004	LAZIO AMBITO 0004
Lazio	Roma	CTRDNL82H56H224R	COTRONEO	DANILA	16/06/1982	RC	0	C	LAZ00000005	LAZIO AMBITO 0005
Lazio	Roma	DDDCRL59D49L924F	DEIDDA	CARLA	09/04/1959	CA	0	C	LAZ00000005	LAZIO AMBITO 0005
Lazio	Roma	CCCCLL72H45G812J	CACCIAPUOTI	CLELIA	05/06/1972	NA	5	C	LAZ00000006	LAZIO AMBITO 0006
Lazio	Roma	GLDNNA63B54H101B	GALDIERO	ANNA	14/02/1963	NA	3	C	LAZ00000006	LAZIO AMBITO 0006
Lazio	Roma	BRTLRI87A63H501O	BORTOLIN	ILARIA	23/01/1987	RM	7	C	LAZ00000007	LAZIO AMBITO 0007
Lazio	Roma	CHNMRS61L60G317Y	CHIANELLO	MARIA ROSARIA	20/07/1961	CS	0	C	LAZ00000008	LAZIO AMBITO 0008
Lazio	Roma	FDRMCR85H44F537U	FEDERICO	MARIA CRISTINA BRUNA	04/06/1985	VV	4	C	LAZ00000008	LAZIO AMBITO 0008
Lazio	Roma	GSTVLR79C52H501U	AGOSTA	VALERIA	12/03/1979	RM	3	C	LAZ00000008	LAZIO AMBITO 0008
Lazio	Roma	LPRMGV83M47F537S	LOPREIATO	MARIA GIOVANNA	07/08/1983	VV	5	C	LAZ00000008	LAZIO AMBITO 0008
Lazio	Roma	RSSMRA63M54G309M	RUSSO	MARIA	14/08/1963	NA	7	C	LAZ00000008	LAZIO AMBITO 0008
Lazio	Roma	RSSMRA63M54G309M	RUSSO	MARIA	14/08/1963	NA	7	C	LAZ00000008	LAZIO AMBITO 0008
Lazio	Roma	SNTMNC74E67F839S	SANTANIELLO	MONICA	27/05/1974	NA	7	C	LAZ00000008	LAZIO AMBITO 0008
Lazio	Roma	SPNMRA64B61G273N	SPANO'	MARIA	21/02/1964	PA	0	C	LAZ00000008	LAZIO AMBITO 0008
Lazio	Roma	DNGRSL71P54B963P	D'ANGELO	ROSSELLA	14/09/1971	CE	7	C	LAZ00000009	LAZIO AMBITO 0009
Lazio	Roma	LMBFCN80S67C136J	LOMBARDI	FELICIANA	27/11/1980	TA	7	C	LAZ00000009	LAZIO AMBITO 0009
Lazio	Rieti	PRRBBR83L41E532X	PRIORE	BARBARA	01/07/1983	SR	6	C	LAZ00000026	LAZIO AMBITO 0026

21. L'art. 6 del CCNI mobilità del 6 aprile 2016 per la fase "C" prevede quanto segue:
"FASEC 1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza..".
22. In base all'Ordinanza n 241 dell'8 aprile 2016, che rende operativo il CCNI sulla mobilità, le assegnazioni degli Ambiti avrebbero dovuto avere come base dell'algoritmo il punteggio di ciascun docente (fatte salve, ovviamente, le precedenze previste dalla normativa stessa).
23. In particolare, l'allegato 1, per quanto riguarda la fase C della mobilità - quella riguardante l'odierno ricorrente e quella in cui si sono, ad oggi, verificate il maggior numero di incongruenze - recita quanto segue: *"Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica".*
24. Il provvedimento di assegnazione dell'ambito impugnato dall'odierno ricorrente a ben vedere non offre traccia di motivazione a sostanziare la decisione arbitrariamente adottata in violazione del suddetto CCNI configurandosi irragionevole ed illogica nonché fonte di disparità di trattamento a vantaggio di quei docenti che, con minor punteggio, hanno ottenuto una delle sedi spettanti al ricorrente, come evidenziato nel tentativo di conciliazione.
25. In particolare, basta verificare che nel primo ambito scelto (**ABRUZZO – CHIETI AMBITO 0007**), vi sono ben due docenti con punteggio inferiore alla ricorrente (punti base: 8), rispettivamente con 0 e con 5 punti:

Abruzzo	Chieti	CIOPPI	NICOLETTA	CB	0	C	ABR0000007	ABRUZZO AMBITO 0007	AN	COMUNE
---------	--------	--------	-----------	----	---	---	------------	---------------------	----	--------



Abruzzo	Chieti	MITIDIERI	ADRIANA	CO	5	C	ABR00000007	ABRUZZO AMBITO 0007	AN	COMUNE
---------	--------	-----------	---------	----	---	---	-------------	---------------------	----	--------

26. E', poi, sufficiente allargare sguardo alla graduatoria nazionale delle assegnazioni ai vari ambiti su tutto il territorio nazionale con riferimento alla sola scuola primaria (*Elenco assegnazioni ambiti su base nazionale*) per rendersi conto del caos che si è venuto a creare nei vari USP, caos al quale l'Amministrazione Scolastica si è ben guardata dal porre rimedio.
27. E' noto che la gestione materiale della grande mole di trasferimenti (si trattava di mobilità gestita, per la prima volta in assoluto, su base nazionale) è stata affidata ad un programma informatico, che ha operato utilizzando un algoritmo matematico, predisposto – ovviamente – sulla base delle indicazioni fornite dai funzionari del Ministero. Si trattava, in altri termini, di tradurre in linguaggio informatico le previsioni della legge n.107/15, del C.C.N.I. e della O.M. che lo ha recepito. **E' del tutto evidente che l'algoritmo in questione è stato predisposto in maniera errata e non ha funzionato come avrebbe dovuto;** per di più l'Amministrazione, nonostante le pressanti e reiterate richieste, si è rifiutata pervicacemente di renderlo noto, con ciò impedendo ai diretti interessati, tra i quali la ricorrente, di effettuare il necessario controllo sull'operato della PA.
28. Peraltro, anche le operazioni relative alla successiva conciliazione, attivata su indicazione del MIUR che, riconoscendo implicitamente gli errori commessi, aveva dichiarato di voler risolvere così l'inconveniente, rifiutando l'alternativa di ripetere le operazioni, si sono svolte nella più totale opacità, non avendo avuto in alcun modo la ricorrente, nemmeno in quella occasione, la possibilità di verificare se e come altre sedi, per lei più appetibili, venissero offerte a docenti con meno titoli e meno punteggio. In definitiva, ad oggi, non solo le operazioni di trasferimento che hanno riguardato la ricorrente sono evidentemente errate, ma in generale tutte le operazioni risultano poco chiare e non trasparenti, sia per quanto riguarda l'algoritmo applicato, sia per quanto riguarda i criteri effettivamente adottati. La graduatoria nazionale dei movimenti resa pubblica dal MIUR, ad esempio, non riporta le eventuali precedenza previste dal C.C.N.I. all'art.13, né specifica la Fase della Mobilità per la quale si è partecipato. Il che si traduce in una sostanziale impossibilità per il docente di esercitare il suo sacrosanto diritto di controllo sull'operato della Amministrazione, se non a prezzo di ulteriori e notevoli disagi,



dovendo produrre, per ognuna delle posizioni che intendesse verificare, apposita istanza di accesso agli atti.

B. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della P.A.

29. Ma vi è dell'altro. Il nuovo comma 1 dell'art. 1 della L. 241/1990, come riformato dalla l. n. 15/2005, ha introdotto espressamente il principio di trasparenza come regola di condotta dell'azione amministrativa. Tale principio si traduce, concretamente, nel dovere per la Pubblica Amministrazione di rendere accessibili ai cittadini notizie, documenti, atti e procedure, al fine di soddisfare l'esigenza di un controllo democratico sull'attività amministrativa. Il dovere di trasparenza non riguarda soltanto l'attività autoritativa e provvedimentale, ma si estende anche all'attività privatistica della p.a., essendo tale ultima attività connotata dal medesimo limite teleologico riguardante l'attività provvedimentale, consistente nel vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico. I corollari applicativi del principio menzionato nel diritto amministrativo sono numerosi: l'obbligo di motivazione dei provvedimenti; il diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi; l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ed il corrispondente diritto del privato di partecipare al procedimento stesso. Obblighi e doveri che, nel settore della scuola, diventano essenziali.
30. Il rispetto del dovere di trasparenza risponde ad una duplice finalità: da un lato, realizzare l'interesse costituzionalmente rilevante al buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.), nonché all'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa attraverso la selezione del personale maggiormente qualificato; dall'altro, garantire l'imparzialità della p.a. di fronte ai privati, ed assicurare a questi ultimi il diritto effettivo (art. 24 Cost.) di agire contro eventuali vizi delle procedure in questione, per il cui esercizio risulta indispensabile la conoscenza dei criteri di selezione adoperati dall'amministrazione. Niente di più lontano da tutto quello che si è verificato nel settore scolastico in occasione della mobilità per l'A.S. 2016/2017!
31. Il rispetto dei principi suddetti avrebbe imposto che l'Amministrazione, anche in considerazione della delicatezza del settore, provvedesse tempestivamente alla pubblicazione delle graduatorie e dei punteggi con modalità tali da



semplificarne l'accessibilità, oltreché alla diffusione dei criteri di valutazione adottati e degli strumenti, eventualmente anche informatici, utilizzati per la loro composizione, nonché facilitasse l'accesso ad atti e a documenti utili e necessari a controllare la regolarità delle operazioni.

32. Profilo secondario, ma non residuale, della mancanza di trasparenza è, altresì, rappresentato dalla mancanza di indicazioni chiare e lineari da parte del Ministero, che ha causato notevoli disparità di comportamento tra i diversi Uffici Scolastici periferici; mentre, infatti, alcuni hanno pubblicato *online* parte delle informazioni necessarie per le verifiche, molti altri le hanno deliberatamente omesse, subordinandone la conoscenza ad una formale richiesta di accesso agli atti.
33. **Risulta pertanto ampiamente violato il principio di trasparenza come regolato dalla legge 241/1990, ragion per cui i provvedimenti scaturiti dalle operazioni relative alla mobilità 2016/2017, ed in particolare quello relativo all'assegnazione della ricorrente ad una nuova sede di lavoro, devono ritenersi illegittimi.** Ne va, dunque, anche per questi ulteriori e superiori motivi dichiarata la inefficacia, previa disapplicazione della illegittima ordinanza ministeriale n.241/2016, che ha recepito il C.C.N.I. dell'8/4/2016, relativo alla attuazione del co.108, L.107/2015 (da fonte governativa definita Legge sulla *Buona Scuola*).
34. Come se non bastassero le pesanti violazioni sino ad ora illustrate, la procedura straordinaria di mobilità per l'AS 2016/2017, così come attuata dal CCNI e dalla successiva Ordinanza Ministeriale, **pone una seria questione di disparità di trattamento tra docenti**, arrecando seri ed ingiustificati pregiudizi di carattere professionale e personale ai docenti assunti ai sensi del comma 96, lett. b), art. 1 L. 107/2015, vale a dire i docenti precedentemente iscritti nelle cosiddette GAE. **In particolare, nel dividere in fasi la suddetta procedura, il Ministero e le parti sociali hanno accordato precedenza ai docenti assunti dalle "graduatorie di merito"** (ovvero i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della L. 107/2015, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito dal MIUR con decreto n. 82 del 24/9/2012 pubblicato in G.U. IV° Serie speciale n.75 del 25/9/2012 per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado, da questo



momento “GM”, n.d.r.), **sia sotto il profilo cronologico** (in quanto è stato concesso a costoro di scegliere la sede del trasferimento in una fase anteriore rispetto ai docenti assunti dalle GaE), **sia sotto il profilo dell’ampiezza territoriale della mobilità**, limitata alla Provincia per i primi (GM), ed estesa all’intero territorio nazionale per i secondi (GaE).

35. In via generale, l’art. 7 del D. lgs. 165/2001, applicabile per espressa previsione anche al settore scolastico, prevede che le Pubbliche Amministrazioni garantiscano parità e pari opportunità e l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, nell’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. In maniera più specifica riguardo alla mobilità la giurisprudenza afferma che **“nell’ambito di una procedura di mobilità di personale, il datore di lavoro pubblico ha l’obbligo di predisporre regole che, nell’osservanza di quanto previsto dal contratto collettivo, pongano i dipendenti in condizione di parità e non siano manifestamente inadeguate in relazione alla selezione da operare”** (Cass. Civ. , sez. lav., n. 1485 del 27/01/2015), che **“il datore di lavoro pubblico è tenuto al rispetto, oltre che del principio generale dell’imparzialità nell’organizzazione degli uffici pubblici fissato dall’art. 97 Cost, dei principi di parità di trattamento nella gestione delle risorse umane previsti dal testo unico 30 marzo 2001, n. 165”** (Cass Civ., Sez. lav, n. 11127 dell’11.06.2004), ed inoltre che **“nella scelta dei lavoratori da trasferire vanno in ogni caso rispettati i generali criteri di non discriminazione, correttezza e buona fede”** (Pretura di Milano, 26/04/1994).
36. E’ opportuno, infine, rilevare come la giurisprudenza costituzionale in materia di lavoro imponga, tanto al datore di lavoro quanto alle parti sociali, il rispetto dei precetti costituzionali, tra i quali il principio di ragionevolezza (art. 3), in base al quale possibili disparità e differenziazioni di trattamento sono tollerabili solo se adeguatamente giustificate e comunque ragionevoli (Corte Cost. n. 103/89).
37. Ebbene, l’O.M. 241/2016, così come il CCNI dell’8/4/2016, si limitano a stabilire un trattamento differenziato tra le due categorie di docenti, ambedue assunte con il piano straordinario assunzionale del 2015, senza in alcun modo indicare quali siano le ragioni giuridiche o di fatto che giustificerebbero tale rilevante disparità che, si badi bene, incidendo sulla sede del posto di



lavoro, va a colpire diritti fondamentali della persona involgenti aspetti primari della vita privata del docente, come la vita familiare e le relazioni sociali. Né si può ritenere che sussistano profili strutturali idonei a giustificare una differenziazione tra le due categorie, come dimostra la sottoposizione di entrambe al medesimo contratto collettivo, e dunque al medesimo trattamento normativo e retributivo.

38. Inoltre, anche la maggior parte degli iscritti alle GaE hanno ottenuto l'abilitazione all'insegnamento mediante apposita procedura concorsuale, non dissimile da quella tenutasi nel 2012 ma svoltasi negli anni precedenti, però questa circostanza è stata inspiegabilmente ignorata dalla L. 107/2015 e dagli atti successivi e conseguenti, sia per quel che ha riguardato la fase assunzionale che la successiva fase della mobilità.
39. Pur volendo ipotizzare, nel mentre si nega, l'esistenza di una valida ragione giustificatrice alla base del trattamento discriminatorio, **in ogni caso la differenziazione delle categorie nella fase di mobilità contrasta con le disposizioni della L. 107/2015.** La citata legge, infatti, al comma 100, prevede espressamente la precedenza dei docenti appartenenti alle GM su quelli delle GaE nella fase di assunzione. Al contrario, tale precedenza non è prevista dal comma 108, disposizione che introduce il piano straordinario di mobilità e di cui il CCNI e l'OM 241/2016 costituiscono l'attuazione. Se ne deduce, attraverso una interpretazione coordinata delle norme richiamate, che **il legislatore ha inteso accordare precedenza alle GM solo nella fase di assunzione** (cfr. co. 100, art.1 l.107/2015) (sebbene anche in questo caso in maniera ingiustificata), e non anche nella fase di mobilità. *Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.*
40. Né è possibile ricavare una siffatta volontà estendendo alla fase di mobilità la previsione del comma 100, dal momento che le graduatorie relative alla mobilità, come è noto, si basano su criteri notevolmente differenti rispetto alle graduatorie per l'immissione in ruolo, quali servizio prestato per anni interi, ricongiungimento al coniuge, numero di figli, precedenza ecc. Le cervellotiche, illegittime previsioni del C.C.N.I., recepite dalla successiva O.M., hanno provocato effetti devastanti, come ad esempio l'assegnazione di sedi a docenti (provenienti dalle GM), praticamente sotto casa, nonostante questi avessero pochissimi punti e pochissimi giorni di insegnamento, mentre docenti di età abbastanza avanzata,



con famiglie ormai radicate nelle province o nelle regioni di provenienza (come la ricorrente) si vedono costretti a trasferirsi a centinaia di chilometri di distanza, sacrificando (immotivatamente) e disgregando le loro famiglie (proprio come nel caso dell'odierna ricorrente che si trova costretta a trasferirsi in Liguria).

41. Se nel C.C.N.I. e dall'O.M. dell'aprile 2016 avesse trovato corretta applicazione la legge 107/15, e tra i docenti provenienti dalle GM e quelli provenienti dalle GaE non vi fosse stata una così macroscopica ed illegittima disparità di trattamento, anche i risultati delle assegnazioni sarebbero stati diversi. In questo caso, infatti, tutti i docenti avrebbero concorso all'assegnazione delle cattedre su base provinciale (oppure, anche su base nazionale, senza però alcuna distinzione tra gli uni e gli altri) e l'applicazione di un criterio oggettivo, quale quello del maggior punteggio, avrebbe impedito il verificarsi delle censurate irregolarità e, soprattutto, di ingiustizie.
42. ***Et de hoc satis***. Non c'è davvero più niente da aggiungere, macroscopica essendo la disparità di trattamento che si è voluto creare. Anche per questo motivo, va dichiarata la inefficacia del provvedimento illegittimo e discriminante di assegnazione della ricorrente all'Ambito n. 2 della Liguria, previa disapplicazione della illegittima Ordinanza Ministeriale n. 241/2016, che ha recepito il CCNI dell'8/4/2016, relativo alla attuazione del co. 108, L.107/2015.

C. La recente giurisprudenza su fattispecie identiche

43. **Sul fronte giudiziale ordinario**, il Giudice della sezione lavoro del **Tribunale di Salerno, il 2 settembre 2016, ha emesso un'ordinanza che ha sospeso immediatamente gli effetti del provvedimento di trasferimento per una docente salernitana di scuola primaria trasferita in Emilia Romagna sulla base dello stesso algoritmo utilizzato dal Miur anche per l'odierno ricorrente.**
44. **Anche il Tribunale di Trani, con l'ordinanza del 16 settembre 2016 n. 5890/2016 (All. 10), ha accertato la violazione da parte del M.I.U.R. del principio, generale ed inderogabile, di scorrimento della graduatoria in tema di mobilità, non rispettando l'ordine degli ambiti territoriali indicati nella domanda di trasferimento, prodotta da una docente.**
45. Infatti, rileva il Tribunale del lavoro di Trani, numerosi insegnanti inseriti in graduatoria, pur avendo un punteggio di gran lunga inferiore rispetto a quello della



ricorrente, sono stati assegnati in una scuola facente parte degli Ambiti pugliesi, ovvero dei primi ambiti di preferenza scelti dalla lavoratrice, cui invece è stato assegnato un ambito territoriale distante centinaia di chilometri.

46. Tale condotta amministrativa concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell'art. 1, comma 108, L. n. 107/2015, dell'art. 6 CCNL mobilità scuola del 8.4.2016, e dell'O.M. n. 241/2016, nonché dell'art. 28, comma 1, d.P.R. n. 487/1994.
47. Per tale ragione l'assegnazione della lavoratrice all'Ambito territoriale assegnato è illegittimo e l'amministrazione dovrà quindi procedere ad assegnarla in una delle sedi disponibili indicate nella domanda di trasferimento, in rigoroso rispetto del principio di scorrimento della graduatoria.
48. A distanza di pochi giorni (**20 settembre 2016**) veniva pubblicata l'**ordinanza del Tribunale di Taranto (All. 11)** sul caso di una docente trasferita dalla provincia di Taranto in una sede di gran lunga più distante (Emilia Romagna), accertando che l'amministrazione scolastica ha assegnato le sedi vacanti e disponibili comprese nel territorio tarantino (ambito indicato dalla ricorrente quale seconda preferenza), ad altri docenti con punteggio inferiore, e concorrenti per lo stesso grado scolastico (primaria), per la stessa tipologia di posto (comune), e per la stessa fase (assegnazione ambito nazionale).
49. In conseguenza, come già pronunciato dal Tribunale di Trani, anche il Giudice tarantino ha individuato nella condotta amministrativa un motivo di violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della p.a., sanciti dall'art. 97 Cost., e quindi ha ordinato l'assegnazione della docente in un Ambito territoriale della Provincia di Taranto.

P.Q.M.

l'insegante **ASCENZO NATASHA**, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa,

RICORRE

al Tribunale di Avezzano – Giudice del lavoro affinché, ogni contraria istanza disattesa e reietta, Voglia, previa fissazione dell'udienza di comparizione:

- **ACCERTARE E DICHIARARE** il diritto della ricorrente ad essere collocata, all'esito del procedimento di mobilità ex art.1, co. 108, legge 107/2015, nell'ambito Abruzzo 0007, ossia il primo scelto dalla ricorrente nella domanda di mobilità/assegnazione ambito ed in cui la stessa ha titolo ad essere assegnata in



base al principio dello scorrimento della graduatoria, del merito e del miglior punteggio, ovvero in altro ambito prossimo secondo l'ordine indicato nella domanda di mobilità per l'A.S. 2016/2107;

- per l'effetto, **DICHIARARE**, previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi illegittimi, l'inefficacia del provvedimento di assegnazione a **LIGURIA AMBITO 0002 – Posto comune**, comunicato con mail del 29/7/2016 e ordinare al MIUR – Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in persona del Ministro p.t., all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, ciascuno per quanto di propria competenza, di provvedere al trasferimento immediato della ricorrente sull'ambito **ABRUZZO – CHIETI AMBITO 0007**, ovvero in altro ambito utile, secondo l'ordine indicato nella domanda di mobilità;

IN OGNI CASO:

ADOTTARE tutti i provvedimenti necessari alla rimozione del pregiudizio subito dal ricorrente ed illustrato in narrativa;

CONDANNARE le parti resistenti al pagamento delle spese, diritti e onorari, oltre ad accessori come da legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.

IN VIA ISTRUTTORIA, il ricorrente chiede ammettersi tutta la documentazione prodotta nonché di emettere, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., ogni provvedimento istruttorio che si dovesse rendere necessario dalle prospettazioni dei resistenti, nonché, ex art. 210 c.p.c., chiede di ordinare alle Amministrazioni resistenti l'esibizione della documentazione da cui risultano le assegnazioni per la fase C della mobilità, con particolare riferimento ai docenti della classe concorsuale EEEE (scuola primaria – posto comune) onde verificare i movimenti del personale di tale classe concorsuale con punteggio inferiore a quello del ricorrente.

Si depositano i documenti come da indice.

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI POTENZIALI CONTROINTERESSATI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C. con pubblicazione sull'area dedicata del MIUR

La ricorrente

PREMESSO CHE

il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto di parte ricorrente



all'assegnazione dell'Ambito in ragione della corretta valutazione del punteggio attribuitogli in sede di mobilità a.s. 2016/17– fase C, scuola primaria – posto comune;

i soggetti controinteressati non sono soltanto quelli sopra indicati (docenti degli Ambiti nn. 7, 8 e 10 d'Abruzzo e n. 1,2,4,5,6,7,8,9,12,13,16,26 del Lazio), in quanto la rielaborazione della graduatoria, stante gli evidenti errori commessi coinvolge un numero rilevante ed imprecisato di docenti;

i soggetti interessati dalle fasi del piano di assunzioni di cui al comma 98, lettere b) e c) dell'art. 1 della legge n. 107/2015 sono stati, infatti, chiamati ad esprimere, ai sensi del successivo comma 100, l'ordine di preferenza tra tutte le province a livello nazionale, così consentendo a tali soggetti di poter individuare, su tutto il territorio nazionale, più province in cui presentare domanda al fine di aumentare le proprie chance di trovarsi in posizione utile per l'assunzione;

tutti i candidati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso EEEE (scuola primaria – posto comune), quindi, hanno diritto a concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione; ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, dunque, il presente ricorso deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti negli elenchi sulla mobilità per la predetta classe concorsuale, come sopra specificati;

RILEVATO CHE

la notifica del presente ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del rilevante numero di detti controinteressati;

l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*”; la pubblicazione sulla G.U. appare, comunque, oltremodo onerosa per la parte ricorrente del presente giudizio;

ai sensi dell'art. 151 c.p.c. è prevista la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare, anche d'ufficio, l'esecuzione della notificazione in modo diverso da quello stabilito dalla legge,



“quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità”;

sia la giurisprudenza amministrativa sia quella ordinaria, sovente, quando sono investite da azioni giudiziarie collettive, dispongono, quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

tale notificazione è stata disposta più volte da Giudici del Lavoro in controversie identiche a quella per cui è causa, come è riscontrabile dal sito del dell'Istruzione, convenuto Ministero dell'Università e della Ricerca all'indirizzo:
<http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami>;

PRESENTA ISTANZA

affinché l'Ecc.mo Giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla normativa, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U. VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL PRESENTE RICORSO nei confronti di tutti i docenti controinteressati attraverso la PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL MIUR dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome e cognome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intime;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come TUTTI I DOCENTI INSERITI NEGLI ELENCHI DEI TRASFERIMENTI (provinciali e nazionali) DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO PER LA CLASSE CONCURSALE EEEE, scuola primaria – posto comune (fase C - punto C dell'art. 6 del CCN) di tutti gli ambiti territoriali italiani del convenuto Ministero, validi per l'anno scolastico 2016/2017, che in virtù della corretta applicazione della regola del miglior punteggio, a norma di legge e di contratto, a tutti gli effetti verrebbero scavalcati in graduatoria da parte del ricorrente;
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto.

Ai sensi della normativa sul pagamento del C.U. si dichiara che la presente causa in materia di lavoro è di valore indeterminabile e quindi il predetto Contributo è



versato nella misura di € 259,00.

Avezzano, 13 ottobre 2016

Avv. Renzo Lancia

